



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 05-05-2017

Oggetto: MODIFICA CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BAGLIANO

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio alle ore 21:30, nella Sala Conferenze della nuova sede degli uffici Comunali sita in Via A. Adriani, 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

ZURA FLAVIO	P	PETRELLI CLAUDIA	P
ZANINI LUISA	P	MELONI MAURIZIO	P
LEONI GIAMPIERO	P	NARDI TONINO	P
QUARCHIONI ALESSANDRO	P	PAOLETTI LOLITA	P
LOMBI VINCENZO	P	CANDRIA MASSIMO	P
CONTIGIANI DAVID	P	FABIANI ANDREA	P
MARCATTILI ILENIA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig FLAVIO ZURA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE NANDO TOZZI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

VINCENZO LOMBI

CLAUDIA PETRELLI

TONINO NARDI

La seduta è Pubblica

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE

Registro proposte 16

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che in data 30 settembre 2015 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Borgo Mogliano Madal F.C. ha sottoscritto, con scrittura privata, una convenzione con il Comune di Mogliano per la concessione in gestione dell'impianto sportivo Centro Sportivo Bagliano, con canone annuo di affitto corrispondente a € 1.000,00, Iva compresa se ed in quanto dovuta e con la concessione di un contributo annuo da parte del Comune a titolo di rimborso forfettario di euro 18.000,00;

Che nel sopra citato contratto, sottoscritto con scrittura privata, si stabiliva la durata della concessione in anni tre, a decorrere dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018;

VISTO che l'impianto dato in concessione comprende anche il campo di hokey in materiale sintetico e i relativi spogliatoi con annesso magazzino;

CONSIDERATO che il campo di hokey necessita di lavori di sistemazione tanto da risultare di fatto attualmente inutilizzabile;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo del Comune di Mogliano in data 21 aprile 2017 prot. n. 3811, con cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica Borgo Mogliano Madal F.C. comunica la volontà di recedere dalla gestione dell'impianto in erba sintetica a causa del degrado della struttura e degli annessi spogliatoi.

RITENUTO di accogliere la richiesta dell'Associazione sportiva modificando conseguentemente la convenzione in atto;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione procedere ai lavori di rifacimento del manto in erba sintetica e alla sistemazione degli spogliatoi con soluzioni che possono prevedere anche la gestione dell'impianto;

VISTO lo schema di convenzione integrativa elaborata dagli uffici che si compone di n. 19 articoli.

VISTA la legge 27/12/2002 n. 289

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI MODIFICARE la convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2015 con l'Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal F.C. escludendo dalla gestione il campo di hokey in erba sintetica con relativi spogliatoi e magazzino;
- 2) DI RIDURRE di conseguenza ad euro 700,00 il canone annuo di utilizzo dovuto dall'Associazione sportiva e ad euro 14.000,00 il contributo annuo dovuto dal Comune;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 3) DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che si compone di n. 19 articoli che avrà validità dalla data della sottoscrizione e fino al 30 settembre 2018 (scadenza della precedente convenzione) fatto salvo il rinnovo per ulteriori 3 anni;
- 4) DI RISERVARE ai successivi provvedimenti le determinazioni in merito alla sistemazione e gestione del campo di hockey;
- 5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

CONVENZIONE INTEGRATIVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO BAGLIANO DEL COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Tra

Il Comune di Mogliano (MC), qui rappresentato dal Dr. Flavio Zura nato a Macerata il 4 maggio 1961 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Mogliano partita IVA domiciliato per la carica in Mogliano, via Roma, n. 54, in seguito, per brevità, denominato anche “Concedente”

ed

Associazione sportiva dilettantistica Borgo Mogliano Madal f.c. con sede in Mogliano in Contrada Bagliano, snc, nella persona del suo Presidente Pettinari Alessandro nato a Montegiorgio il 02/11/1977 residente in Porto Sant’Elpidio Via Cinque Giornate,28, partita IVA 01427340433 in seguito, per brevità, denominato anche “Concessionario”;

premesse

- che il Comune di Mogliano è proprietario dell'impianto sportivo noto come "Centro Sportivo Bagliano" sito in Mogliano, Località Bagliano, Piazzale Giovanni Falcone n. 1 (C.da Castello);
- che con convenzione stipulata in data 30 settembre 2015 l'impianto è stato affidato in gestione all' Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal FC;
- che con deliberazione del Consiglio comunale del _____ si è provveduto alla modifica di detta convenzione;

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Oggetto, scopo e durata della convenzione – tariffe.

Con la presente convenzione, il Comune di Mogliano affida all'Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal FC, Concessionario la gestione del campo da calcio, della pista di atletica, della relativa tribuna e sottostanti spogliatoi, della palestra polivalente e delle pertinenze, siti all'interno della recinzione del centro sportivo Bagliano, comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti.

Con la presente convenzione sono affidati al Concessionario tutti i servizi tecnico-auxiliari e di custodia durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente il Concessionario, sia le Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate.

In tal caso, i soggetti diversi dal Concessionario, fruitori dell'impianto sportivo, corrispondono al Concessionario una tariffa stabilita dallo stesso sentita l'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scade il 30 settembre 2018 con possibilità di proroga per ulteriori tre anni.



Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

L'Amministrazione Comunale inoltre si riserva l'uso degli impianti per le proprie necessità istituzionali o per concederlo a terzi, per un massimo di 15 giornate all'anno, sostenendo le necessarie spese e provvedendo al materiale di consumo. In tal caso sarà dato un preavviso di almeno sette giorni e non sarà possibile, da parte del Concessionario far valere diritti di sorta.

Art. 3 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Gli impianti sportivi siti in Piazzale Giovanni Falcone n. 1 (C.da Castello) oggetto della convenzione, come da disegno allegato (All."A"), si costituiscono di:

- a) campo da calcio principale in erba (dimensioni campo da gioco 100,40 x 59,90);
- b) tribuna per il pubblico corredata dai relativi servizi igienici;
- c) spogliatoi sottostanti la tribuna;
- d) pista di atletica;
- e) palestra polivalente;
- f) centrale termica e relativo serbatoio interrato per G.P.L.;
- g) biglietteria;
- h) vasca deposito acqua e relative attrezzature (pompa, ecc.).

Le attrezzature presenti nell'impianto che vengono affidate al Concessionario sono quelle descritte nell'elenco-inventario allegato (All."B").

Il Concedente garantisce che tutti gli impianti tecnologici, elettrici, edili, idraulici, ecc. sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto ed alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 4 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi.

Il Concessionario previa intesa dovrà garantire l'uso dell'impianto anche soggetti diversi per le attività sportive di seguito specificate:

1. programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente iscritte a Federazioni sportive o affiliate ad Enti di promozione sportiva;
2. solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dal Concessionario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze

tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo del Concessionario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale entro il 1 settembre di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, per il primo anno lo stesso verrà consegnato contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario potrà inoltre impiegare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ed eventi compatibili con l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario dovrà garantire che gli impianti vengano lasciati, al termine delle sedute sportive o delle gare ufficiali, in condizioni di immediata fruibilità e liberi da attrezzature.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte del Concessionario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Comune.

Per concedere occasionalmente a terzi nell'ambito delle 15 giornate di cui al precedente art. 2 il Comune avvertirà con adeguato anticipo i responsabili del Concessionario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

A tutti gli utilizzi per iniziative del Comune o da queste autorizzate a terzi nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico-ausiliari, di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 5 Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà:

- all'apertura ed alla chiusura delle strutture e di tutte le pertinenze, all'accensione ed allo spegnimento delle luci durante tutti gli utilizzi del centro sportivo in oggetto;
- alla fornitura del combustibile per tutti gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

Il Concessionario si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria del centro sportivo, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e di tutto il complesso, ivi compresi i vialetti interni al centro sportivo;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nel centro sportivo;
- necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, ecc.);
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle dei fari del campo da Hockey, della palestra polivalente e dei lampioni del parcheggio);
- manutenzione ordinaria impianti elettrici;
- diserbo selettivo contro le erbe infestanti da eseguirsi nei viali e aree interne del centro sportivo e lungo gli argini della pista di atletica;
- ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;

per quanto riguarda il campo in erba naturale sono a carico del Concessionario:

1. l'irrigazione da effettuare quotidianamente nelle prime ore del mattino durante le stagioni primavera-estate-autunno, tranne nei giorni in cui vengono effettuate le partite e comunque secondo necessità e/o disposizioni dell'Ufficio Tecnico comunale;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

2. la squadratura e prima segnatura del campo di gioco da effettuarsi all'inizio della stagione sportiva;
3. la segnatura del campo da gioco da realizzare prima delle partite ufficiali;
4. il rizzollamento da attuare dopo ogni partita di campionato, di coppa, o altre manifestazioni ufficiali effettuate da ogni compagine sportiva;
5. il livellamento del campo con rete Keiston per l'arieggiamento del prato ed il livellamento delle piccole asperità;
6. il taglio dell'erba da compiere con tosaerba elicoidale ed asportazione del materiale di risulta, che va tassativamente gettato nello scarrabile sito sotto la tribuna, da eseguirsi ogni cinque-sei giorni per il periodo compreso tra marzo e ottobre e comunque secondo necessità;
7. il dissodamento del terreno da effettuare con VERTIN-DREIN, per decompattare il terreno in profondità, al fine di migliorare l'assorbimento dell'acqua ed arieggiare il manto erboso, da eseguirsi tre volte l'anno;
8. la concimazione da eseguire nei mesi di marzo - giugno - settembre - novembre con concime fornito dal Comune;

Per le operazioni sopra citate, resta a carico del Concessionario il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature.

Il suddetto elenco di oneri a carico del Concessionario è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico dello stesso anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal contributo che verrà concesso a fine anno e/o addebitando al Concessionario gli eventuali danni.

Il Concessionario, al termine di ogni esercizio finanziario, dovrà produrre al Comune di Mogliano (MC) il proprio bilancio, eventuali avanzi derivanti dall'esercizio della gestione, dovranno essere restituiti al Comune di Mogliano o destinati per effettuare opere e/o apportare migliorie agli impianti del Centro sportivo di Bagliano, concordandoli preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

1. la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
2. la manutenzione e la sostituzione delle lampade dei fari del campo da Hockey, della palestra polivalente e del parcheggio;
3. la verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, idranti, luci emergenza ect.);
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
5. la fornitura del concime per il campo in erba naturale;
6. la prima pulizia straordinaria della palestra polivalente e degli spogliatoi del campo in erba naturale;

7. la riparazione ed il rifacimento di parti d'intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
8. la riparazione e gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi, impianti tecnologici e pertinenze;
9. la manutenzione del manto erboso da effettuarsi a fine campionato ogni due anni, eseguita da ditta specializzata, che comprende le seguenti lavorazioni:
 - dissodamento con VERTRIN-DREIN, in grado di decompattare il terreno ad una profondità di cm 25-30 sotto il cotico erboso, senza alterare la superficie;
 - sabbiatura del fondo con riporto di speciale preparato tipo ECO SOIL o sabbia del Po, in modo da migliorare la struttura del terreno, facilitarne il drenaggio e rilevare le piccole asperità;
 - diserbo selettivo contro le erbe infestanti a foglia larga con prodotto specifico;
 - risemina localizzata nella parte centrale del campo di calcio;
 - concimazioni d'impianto;
10. la cura e la pulizia delle aree verdi;
11. la potatura degli alberi;
12. le verifiche e le annotazioni periodiche su apposito "libretto di Centrale" e "libretto caldaia" degli impianti di riscaldamento presenti nel Centro Sportivo Bagliano, di quanto richiesto dal regolamento di esecuzione della legge n. 10/91 e dei D.P.R. n. 412/93 - 551/99;
13. l'assunzione di responsabilità di osservanza delle norme di cui all'art. 31 della legge 10/91 e dell'art. 11 del D.P.R. 412/93.

Per quanto riguarda il pagamento e la sostituzione di pezzi ed attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o al Concessionario, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile alla mancata chiusura degli impianti e comunque ad interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Art. 7 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T. da depositare presso il Comune di Mogliano, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di € 1.000.000,00 unico (un milione di euro)

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario e precisati all'art. 5.

Il Concessionario con la firma della presente convenzione assume a proprio carico ogni obbligo previsto dalla Legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi)

Art. 8 Proventi dell'attività di utilizzo

Al Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, spettano i proventi derivanti da:

- tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il Concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Concessionario;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar;
- gestione della pubblicità fatti salvi i diritti spettanti al Comune.

Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di terzi che corrispondono la relativa tariffa al Concessionario gli eventuali incassi della vendita dei biglietti spettano a questi ultimi.

Art. 9 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e/o Assessore allo Sport preposto, con scadenza trimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione.

Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 11 Erogazione contributi

Il Concedente erogherà al Concessionario, a titolo di rimborso forfetario il contributo di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) annuo.

Il contributo subirà delle modifiche in base al consumo di energia elettrica e dunque: se il consumo sarà inferiore rispetto alla media degli ultimi 2 anni, il 50% della differenza verrà sommata al contributo sopra stabilito; se invece sarà superiore rispetto alla media degli ultimi 2 anni, il 50% della differenza verrà detratta dal contributo sopra stabilito.

Art. 12 Canone a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente un canone annuo di €. 700,00 IVA compresa se ed in quanto dovuta (canone base).

Art. 13 Risoluzione anticipata della convenzione.

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi, delibere comunali e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento del Concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 14 "Cessione della convenzione".

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di tre mesi.

Art. 14 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 15 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 16 Controversie - Foro competente

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare, sotto la guida e la mediazione di un conciliatore nominato dal Sindaco.

Qualora ciò non fosse possibile, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Mogliano ed il Concessionario relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, il foro competente sarà quello del luogo di domicilio del Concedente.

Art. 17 Penali

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Concessionario una penale di € 200,00 (duecento/00). La penale verrà applicata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di cui all'art. 18 della presente convenzione. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 18 Referenti

Il Comune di Mogliano (MC) nomina quali suoi referenti:

- a) il Segretario comunale, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- b) il geom Tonino Galandrini, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione;
- c) l'Assessore allo Sport, al quale la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 19 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Previa elaborazione di un piano concordato tra le parti, il contributo forfetario di cui all'art. 11 potrebbe essere compensato da interventi, a carico del Concedente, volti a migliorare tecnicamente la dotazione strumentale dell'impianto sportivo. Resta inteso che qualora le parti decidano di attivare il meccanismo di cui al presente articolo, dovrà essere redatto e approvato dalle parti un piano di fattibilità tecnico-economica, che ne dimostri la funzionalità sotto l'aspetto strutturale di vantaggio al pubblico interesse.

La presente scrittura privata viene redatta in duplice esemplare e sarà registrata in caso d'uso a richiesta di una delle parti.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Mogliano li

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. il Concessionario sottoscrive specificamente le seguenti clausole che qui ribadisce di approvare:

- Art. 5. Oneri a carico del concessionario
- Art. 7 Responsabilità del concessionario
- Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti
- Art. 11 Erogazione contributi.
- Art. 12 Canone a carico del concessionario
- Art. 13 Risoluzione anticipata della convenzione
- Art. 14 Cessione della convenzione
- Art. 15 Modificazione della convenzione
- Art. 16 Controversie - Foro competente
- Art. 17 Penali

Il Concessionario

Il Responsabile del Procedimento
FLAVIO ZURA

PARERE DI Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede.
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Mogliano, lì 28-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLAVIO ZURA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49 del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Mogliano, lì 28-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

VERBALE DELLA SEDUTA

Vista la proposta riportata in premessa alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del'Assessore Quarchioni e la breve discussione che ne è seguita;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con n. 9 voti favorevoli n. 4 astenuti (Nardi, Paoletti, Candria e Fabiani);

DELIBERA

- 6) DI MODIFICARE la convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2015 con l'Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal F.C. escludendo dalla gestione il campo di hokey in erba sintetica con relativi spogliatoi e magazzino;
- 7) DI RIDURRE di conseguenza ad euro 700,00 il canone annuo di utilizzo dovuto dall'Associazione sportiva e ad euro 14.000,00 il contributo annuo dovuto dal Comune;
- 8) DI APPROVARE il nuovo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione che si compone di n. 19 articoli che avrà validità dalla data della sottoscrizione e fino al 30 settembre 2018 (scadenza della precedente convenzione) fatto salvo il rinnovo per ulteriori 3 anni;
- 9) DI RISERVARE ai successivi provvedimenti le determinazioni in merito alla sistemazione e gestione del campo di hokey.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Nardi, Paoletti, Candria e Fabiani) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti dichiara ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Dare atto che la cassetta contenente la registrazione della discussione inerente il presente punto all'Ordine del Giorno è archiviata e custodita in atti.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

CONVENZIONE INTEGRATIVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO BAGLIANO DEL COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Tra

Il Comune di Mogliano (MC), qui rappresentato dal Dr. Flavio Zura nato a Macerata il 4 maggio 1961 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Mogliano partita IVA domiciliato per la carica in Mogliano, via Roma, n. 54, in seguito, per brevità, denominato anche “Concedente”

ed

Associazione sportiva dilettantistica Borgo Mogliano Madal f.c. con sede in Mogliano in Contrada Bagliano, snc, nella persona del suo Presidente Pettinari Alessandro nato a Montegiorgio il 02/11/1977 residente in Porto Sant’Elpidio Via Cinque Giornate,28, partita IVA 01427340433 in seguito, per brevità, denominato anche “Concessionario”;

premesso

- che il Comune di Mogliano è proprietario dell'impianto sportivo noto come "Centro Sportivo Bagliano" sito in Mogliano, Località Bagliano, Piazzale Giovanni Falcone n. 1 (C.da Castello);
- che con convenzione stipulata in data 30 settembre 2015 l'impianto è stato affidato in gestione all' Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal FC;
- che con deliberazione del Consiglio comunale del _____ si è provveduto alla modifica di detta convenzione;

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Oggetto, scopo e durata della convenzione – tariffe.

Con la presente convenzione, il Comune di Mogliano affida all'Associazione sportiva Borgo Mogliano Madal FC, Concessionario la gestione del campo da calcio, della pista di atletica, della relativa tribuna e sottostanti spogliatoi, della palestra polivalente e delle pertinenze, siti all'interno della recinzione del centro sportivo Bagliano, comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti.

Con la presente convenzione sono affidati al Concessionario tutti i servizi tecnico-ausiliari e di custodia durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente il Concessionario, sia le Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate.

Il Sindaco
Dr. Flavio Zura

In tal caso, i soggetti diversi dal Concessionario, fruitori dell'impianto sportivo, corrispondono al Concessionario una tariffa stabilita dallo stesso sentita l'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e scade il 30 settembre 2018 con possibilità di proroga per ulteriori tre anni.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Concessionario.

L'Amministrazione Comunale inoltre si riserva l'uso degli impianti per le proprie necessità istituzionali o per concederlo a terzi, per un massimo di 15 giornate all'anno, sostenendo le necessarie spese e provvedendo al materiale di consumo. In tal caso sarà dato un preavviso di almeno sette giorni e non sarà possibile, da parte del Concessionario far valere diritti di sorta.

Art. 3 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Gli impianti sportivi siti in Piazzale Giovanni Falcone n. 1 (C.da Castello) oggetto della convenzione, come da disegno allegato (All."A"), si costituiscono di:

- i) campo da calcio principale in erba (dimensioni campo da gioco 100,40 x 59,90);
- j) tribuna per il pubblico corredata dai relativi servizi igienici;
- k) spogliatoi sottostanti la tribuna;
- l) pista di atletica;
- m) palestra polivalente;
- n) centrale termica e relativo serbatoio interrato per G.P.L.;
- o) biglietteria;
- p) vasca deposito acqua e relative attrezzature (pompa, ecc.).

Le attrezzature presenti nell'impianto che vengono affidate al Concessionario sono quelle descritte nell'elenco-inventario allegato (All."B").

Il Concedente garantisce che tutti gli impianti tecnologici, elettrici, edili, idraulici, ecc. sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto ed alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 4 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi.

Il Concessionario previa intesa dovrà garantire l'uso dell'impianto anche soggetti diversi per le attività sportive di seguito specificate:

3. programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente iscritte a Federazioni sportive o affiliate ad Enti di promozione sportiva;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

4. solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dal Concessionario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo del Concessionario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale entro il 1 settembre di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva, per il primo anno lo stesso verrà consegnato contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario potrà inoltre impiegare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ed eventi compatibili con l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario dovrà garantire che gli impianti vengano lasciati, al termine delle sedute sportive o delle gare ufficiali, in condizioni di immediata fruibilità e liberi da attrezzature.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte del Concessionario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Comune.

Per concedere occasionalmente a terzi nell'ambito delle 15 giornate di cui al precedente art. 2 il Comune avvertirà con adeguato anticipo i responsabili del Concessionario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

A tutti gli utilizzi per iniziative del Comune o da queste autorizzate a terzi nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico-auxiliari, di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 5 Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario provvederà:

- all'apertura ed alla chiusura delle strutture e di tutte le pertinenze, all'accensione ed allo spegnimento delle luci durante tutti gli utilizzi del centro sportivo in oggetto;
- alla fornitura del combustibile per tutti gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

Il Concessionario si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria del centro sportivo, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e di tutto il complesso, ivi compresi i vialetti interni al centro sportivo;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nel centro sportivo;
- necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, ecc.);
- sostituzione delle lampadine (eccetto quelle dei fari del campo da Hockey, della palestra polivalente e dei lampioni del parcheggio);
- manutenzione ordinaria impianti elettrici;
- diserbo selettivo contro le erbe infestanti da eseguirsi nei viali e aree interne del centro sportivo e lungo gli argini della pista di atletica;

- ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;

per quanto riguarda il campo in erba naturale sono a carico del Concessionario:

9. l'irrigazione da effettuare quotidianamente nelle prime ore del mattino durante le stagioni primavera-estate-autunno, tranne nei giorni in cui vengono effettuate le partite e comunque secondo necessità e/o disposizioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
10. la squadratura e prima segnatura del campo di gioco da effettuarsi all'inizio della stagione sportiva;
11. la segnatura del campo da gioco da realizzare prima delle partite ufficiali;
12. il rizzollamento da attuare dopo ogni partita di campionato, di coppa, o altre manifestazioni ufficiali effettuate da ogni compagine sportiva;
13. il livellamento del campo con rete Keiston per l'arieggiamento del prato ed il livellamento delle piccole asperità;
14. il taglio dell'erba da compiere con tosaerba elicoidale ed asportazione del materiale di risulta, che va tassativamente gettato nello scarrabile sito sotto la tribuna, da eseguirsi ogni cinque-sei giorni per il periodo compreso tra marzo e ottobre e comunque secondo necessità;
15. il dissodamento del terreno da effettuare con VERTIN-DREIN, per decompattare il terreno in profondità, al fine di migliorare l'assorbimento dell'acqua ed arieggiare il manto erboso, da eseguirsi tre volte l'anno;
16. la concimazione da eseguire nei mesi di marzo - giugno - settembre - novembre con concime fornito dal Comune;

Per le operazioni sopra citate, resta a carico del Concessionario il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature.

Il suddetto elenco di oneri a carico del Concessionario è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico dello stesso anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal contributo che verrà concesso a fine anno e/o addebitando al Concessionario gli eventuali danni.

Il Concessionario, al termine di ogni esercizio finanziario, dovrà produrre al Comune di Mogliano (MC) il proprio bilancio, eventuali avanzi derivanti dall'esercizio della gestione, dovranno essere restituiti al Comune di Mogliano o destinati per effettuare opere e/o apportare migliorie agli impianti del Centro sportivo di Bagliano, concordandoli preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

14. la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
15. la manutenzione e la sostituzione delle lampade dei fari del campo da Hockey, della palestra polivalente e del parcheggio;
16. la verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, idranti, luci emergenza ect.);
17. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
18. la fornitura del concime per il campo in erba naturale;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

19. la prima pulizia straordinaria della palestra polivalente e degli spogliatoi del campo in erba naturale;
20. la riparazione ed il rifacimento di parti d'intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e di pavimenti interni;
21. la riparazione e gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi, impianti tecnologici e pertinenze;
22. la manutenzione del manto erboso da effettuarsi a fine campionato ogni due anni, eseguita da ditta specializzata, che comprende le seguenti lavorazioni:
 - dissodamento con VERTRIN-DREIN, in grado di decompattare il terreno ad una profondità di cm 25-30 sotto il cotico erboso, senza alterare la superficie;
 - sabbatura del fondo con riporto di speciale preparato tipo ECO SOIL o sabbia del Po, in modo da migliorare la struttura del terreno, facilitarne il drenaggio e rilevare le piccole asperità;
 - diserbo selettivo contro le erbe infestanti a foglia larga con prodotto specifico;
 - risemina localizzata nella parte centrale del campo di calcio;
 - concimazioni d'impianto;
23. la cura e la pulizia delle aree verdi;
24. la potatura degli alberi;
25. le verifiche e le annotazioni periodiche su apposito "libretto di Centrale" e "libretto caldaia" degli impianti di riscaldamento presenti nel Centro Sportivo Bagliano, di quanto richiesto dal regolamento di esecuzione della legge n. 10/91 e dei D.P.R. n. 412/93 - 551/99;
26. l'assunzione di responsabilità di osservanza delle norme di cui all'art. 31 della legge 10/91 e dell'art. 11 del D.P.R. 412/93.

Per quanto riguarda il pagamento e la sostituzione di pezzi ed attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Condente o al Concessionario, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile alla mancata chiusura degli impianti e comunque ad interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Art. 7 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T. da depositare presso il Comune di Mogliano, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di € 1.000.000,00 unico (un milione di euro)

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario e precisati all'art. 5.

Il Concessionario con la firma della presente convenzione assume a proprio carico ogni obbligo previsto dalla Legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi)

Art. 8 Proventi dell'attività di utilizzo

Al Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, spettano i proventi derivanti da:

- tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il Concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Concessionario;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar;
- gestione della pubblicità fatti salvi i diritti spettanti al Comune.

Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di terzi che corrispondono la relativa tariffa al Concessionario gli eventuali incassi della vendita dei biglietti spettano a questi ultimi.

Art. 9 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e/o Assessore allo Sport preposto, con scadenza trimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione.

Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 11 Erogazione contributi

Il Concedente erogherà al Concessionario, a titolo di rimborso forfetario il contributo di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) annuo.

Il contributo subirà delle modifiche in base al consumo di energia elettrica e dunque: se il consumo sarà inferiore rispetto alla media degli ultimi 2 anni, il 50% della differenza verrà sommata al contributo sopra stabilito; se invece sarà superiore rispetto alla media degli ultimi 2 anni, il 50% della differenza verrà detratta dal contributo sopra stabilito.

Art. 12 Canone a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a versare al Concedente un canone annuo di €. 700,00 IVA compresa se ed in quanto dovuta (canone base).

Art. 13 Risoluzione anticipata della convenzione.

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- f) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi, delibere comunali e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- g) qualora si verifichi lo scioglimento del Concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- h) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione;
- i) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";



j) violazione del disposto di cui al successivo art. 14 "Cessione della convenzione".

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di tre mesi.

Art. 14 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Art. 15 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 16 Controversie - Foro competente

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare, sotto la guida e la mediazione di un conciliatore nominato dal Sindaco.

Qualora ciò non fosse possibile, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Mogliano ed il Concessionario relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, il foro competente sarà quello del luogo di domicilio del Concedente.

Art. 17 Penali

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Concessionario una penale di € 200,00 (duecento/00). La penale verrà applicata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di cui all'art. 18 della presente convenzione. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta. Il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento.

Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 13.

Art. 18 Referenti

Il Comune di Mogliano (MC) nomina quali suoi referenti:

- d) il Segretario comunale, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- e) il geom. Tonino Galandrini, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione;
- f) l'Assessore allo Sport, al quale la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 19 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Previa elaborazione di un piano concordato tra le parti, il contributo forfetario di cui all'art. 11 potrebbe essere compensato da interventi, a carico del Concedente, volti a migliorare tecnicamente la dotazione strumentale dell'impianto sportivo. Resta inteso che qualora le parti

decidano di attivare il meccanismo di cui al presente articolo, dovrà essere redatto e approvato dalle parti un piano di fattibilità tecnico-economica, che ne dimostri la funzionalità sotto l'aspetto strutturale di vantaggio al pubblico interesse.

La presente scrittura privata viene redatta in duplice esemplare e sarà registrata in caso d'uso a richiesta di una delle parti.

Mogliano li

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. il Concessionario sottoscrive specificamente le seguenti clausole che qui ribadisce di approvare:

Art. 5. Oneri a carico del concessionario

Art. 7 Responsabilità del concessionario

Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

Art. 11 Erogazione contributi.

Art. 12 Canone a carico del concessionario

Art. 13 Risoluzione anticipata della convenzione

Art. 14 Cessione della convenzione

Art. 15 Modificazione della convenzione

Art. 16 Controversie - Foro competente

Art. 17 Penali

Il Concessionario

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

IL PRESIDENTE
FLAVIO ZURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANDO TOZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 10-05-2017 al 25-05-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.
Mogliano lì 10-05-2017

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 10-05-2017 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-05-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANDO TOZZI

TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> PERSONALE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> RAGIONERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> TRIBUTI _____ data e firma
<input type="checkbox"/> UTC _____ data e firma	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> POLIZ. MUNIC. _____ data e firma	<input type="checkbox"/> _____ data e firma